

DIREZIONE STRATEGICA

REPERTORIO

| ANNO        | NUMERO    |
|-------------|-----------|
| <b>2024</b> | <b>30</b> |

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

|          |                  |
|----------|------------------|
| <b>X</b> | <b>ORIGINALE</b> |
|          | <b>COPIA</b>     |

NUMERO 30 DATA DI ADOZIONE 12/04/2024

**OGGETTO:** BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI DIRIGENTE AMBIENTALE - RUOLO TECNICO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 177 DEL 31/12/2021 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1373/2023 DEL 31/08/2023 - REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART.21 QUINQUIES L. N. 241/90

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Estensore                     | Daniela D'Amato   |
| Responsabile del Procedimento | Elisa Calvisi     |
| Dirigente                     | Marco Cacciagrano |



## IL DIRETTORE GENERALE

### VISTI:

- la L.R. 64/98 e s.m.i., istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo - così come modificata dalla L.R. 27/2010;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2532 del 1° dicembre 1999, con la quale è stata costituita l'Agenzia, con sede legale in Pescara;
- il Regolamento Generale dell'A.R.T.A. Abruzzo, approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013, così come modificato con deliberazione del Direttore Generale di ARTA Abruzzo n. 112/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2024;

### RICHIAMATI:

- il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la Legge n. 132/2016, ad oggetto: *“Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”*;
- il CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali 2016-2018;

**VISTA** la L. n. 241/1990, resa in materia di *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 177 del 31.12.2021, avente ad oggetto *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di dirigente ambientale - ruolo tecnico (CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, Triennio 2016-2018) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno: approvazione”*, con la quale ARTA Abruzzo ha proceduto all'indizione del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 (due) Dirigenti Ambientali – Ruolo Tecnico, CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, Triennio 2016 – 2018, *“per la gestione, l'organizzazione, il monitoraggio e la vigilanza/controllo delle diverse matrici in campo ambientale, per la predisposizione,*



*formulazione e adozione di pareri su procedimenti di competenza in ambito ambientale come richiesti dalla normativa vigente le cui attività di servizio saranno ricomprese nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo in cui opera l'ARTA";*

**PRECISATO** che la necessità di indizione di tale bando è stata determinata dall'esigenza di ricoprire i suddetti posti dirigenziali mediante una selezione penetrante, che tenesse conto non solo delle capacità dei candidati nell'attività di gestione, organizzazione, monitoraggio, vigilanza/controllo delle diverse matrici in campo ambientale, ma anche della competenza nell'effettuazione e coordinamento dell'attività di istruttoria tecnica finalizzata alla formulazione e adozione di pareri su procedimenti di competenza in ambito ambientale, come le valutazioni di impatto ambientale, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di incidenza ambientale, il tutto nel rispetto delle tempistiche previste, in particolar modo di quelle relative al rilascio di pareri tecnici richiesti dai Servizi Regionali, in modo da consentire, a sua volta, alla Regione Abruzzo, il rispetto dei tempi procedurali previsti per l'emanazione degli atti di competenza;

**VISTA** la medesima deliberazione, nella parte in cui ha approvato lo schema di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di dirigente ambientale, ruolo tecnico, quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

**DATO ATTO** che l'Avviso relativo al bando di concorso pubblico, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 177/2021, è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 36 del 06/05/2022, sul BURA della Regione Abruzzo – Serie Speciale n. 54 del 11/05/2022 e, integralmente, sul sito istituzionale ARTA Abruzzo in data 6 maggio 2022;

**RICHIAMATA** altresì la determinazione dirigenziale n. 1373/2023 del 31/08/2023, avente ad oggetto *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di dirigente ambientale -ruolo tecnico, a tempo pieno e indeterminato, CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali - elenco ammessi ed esclusi”*, con la quale, nell'ambito di detta procedura concorsuale, l'ARTA Abruzzo ha approvato e reso noto l'elenco dei candidati ammessi al concorso;



**DATO ATTO** che, con la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 20.03.2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2024-2026 - Annualità 2024 - il quale include il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale, che rappresenta le esigenze di personale nel triennio di riferimento, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa;

**RILEVATO** che il suddetto documento di programmazione ha evidenziato come, nel corso dell'annualità 2023, siano intervenute n. 5 cessazioni tra i funzionari del personale del Comparto (e, come tali, dipendenti appartenenti alla categoria della c.d. "vice-dirigenza", con funzioni di coordinamento delle attività e del personale assegnato), di cui n. 3 per attività di ambito sanitario, cessazioni delle quali alcune non previste nella precedente programmazione, nonché l'attuale consistenza del personale dirigente dell'Area sanitaria agenziale, contraddistinta da n. 3 dirigenti sanitari, già cessati o che cesseranno nell'arco dell' annualità;

**RILEVATO**, inoltre, che dalla lettura del detto P.I.A.O., emerge che:

- la programmazione del fabbisogno di personale è uno strumento organizzativo flessibile, atto a soddisfare le attuali esigenze della struttura tecnico/amministrativo dell'Agenzia, per renderla aderente ai principi normativi dell'efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici e delle performance agenziali;
- le valutazioni in merito alla programmazione del personale sono rimesse esclusivamente alla discrezionalità dell'Agenzia, rappresentando, le stesse, tipiche scelte strategiche di indirizzo dell'Ente pubblico;
- attualmente, l'obiettivo preminente in relazione alla programmazione agenziale delle assunzioni, quantitativa e qualitativa, è quello indirizzato alla copertura dei posti vacanti di profilo sanitario, sia del Comparto che della dirigenza, in considerazione dello stato in cui versano le strutture sanitarie di Arta, oggi prive di dirigenti responsabili, e in previsione delle cessazioni dal servizio, che, a breve, si verificheranno;
- nel rispetto delle limitate risorse finanziarie disponibili, allocate nel bilancio dell'Agenzia, si potrà fare ricorso, esclusivamente, alla sostituzione del personale cessato (*turn over*) e ad una revisione delle procedure selettive per l'assunzione di personale ancora in corso, e questo allo specifico fine di mantenere i saldi invariati di bilancio, tenendo presente che le



- risorse necessarie per l'assunzione di personale con qualifica di dirigente sanitario, a parità numerica, comportano maggiori oneri a carico del bilancio;
- detti maggiori oneri, derivanti dall'assunzione di n. 3 dirigenti sanitari da assegnare, con incarico di direzione, ai Distretti Provinciali di Pescara e di Teramo, presso le strutture organizzative prive di personale sanitario, possono trovare compensazione nella rinuncia, da parte dell'Agenzia, alla procedura per l'assunzione di n. 2 dirigenti ambientali del ruolo tecnico, la cui procedura è ancora in corso di svolgimento, e di ulteriori n. 2 dirigenti ambientali del ruolo tecnico, programmati per l'anno 2024 (complessivamente n. 4 dirigenti ambientali del ruolo tecnico, per una spesa totale di euro 236.356,40, che saranno sostituiti da n. 3 dirigenti sanitari, per una spesa di Euro 239.921,01), consentendo, in tal modo, di effettuare la necessaria assunzione dei n. 3 dirigenti sanitari, mantenendo invariati i saldi di bilancio e soddisfacendo, al contempo, l'interesse pubblico prevalente di garantire, con adeguata dotazione organica, il pieno espletamento delle preminenti funzioni istituzionali delegate all'Agenzia;

**DATO ATTO** che le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Agenzia (spese di investimento, spese correnti per le attività ordinarie tecnico/scientifiche, acquisto di materiali e spese per il personale) sono costituite da trasferimenti da parte della Regione Abruzzo, il cui ammontare consente, come detto, esclusivamente il *turn over* del personale cessato, per cui occorre razionalizzare la programmazione del fabbisogno di personale da reclutare alla luce delle modifiche, medio tempore intervenute, delle esigenze qualitative - quantitative delle necessità agenziali in relazione alla dotazione organica;

**RISCONTRATO**, alla luce delle prefate mutate esigenze, che non sussistono margini finanziari necessari per portare a termine anche la procedura concorsuale indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 177/2021, finalizzata all'assunzione di figure dirigenziali del ruolo tecnico, né, tantomeno, all'assunzione, mediante scorrimento, di idonei utilmente collocati nella graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 138 dell'08.10.2021, di cui al precedente concorso, sempre relativa a figure dirigenziali del ruolo tecnico;

**EVIDENZIATO** che l'attualità dell'interesse posto alla base dell'indizione della procedura concorsuale in oggetto è venuta meno, posto che questa si riferisce a profili professionali rispetto ai quali il fabbisogno dell'amministrazione non risulta più prioritario;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario valutare i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela, ai sensi della L. 241/1990, che consente di riesaminare



autonomamente la propria attività in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico;

**DATO ATTO**, altresì, che l'art. 15 del bando relativo alla procedura concorsuale di cui trattasi, rubricato: *“Riapertura del termine, modifica, sospensione e revoca del concorso”*, prevede espressamente che Arta Abruzzo *“ Omissis.....si riserva la facoltà di procedere, con provvedimento motivato, a modificare, revocare o sospendere il concorso, nonché di determinare la proroga e la riapertura dei termini fissati nell'Avviso per la presentazione delle domande, qualora vengano accertate oggettive esigenze di pubblico interesse o necessità di rettifica dell'Avviso”*, nonché, *“con provvedimento motivato, revocare l'Avviso in qualsiasi momento del procedimento qualora vengano accertate oggettive ragioni di pubblico interesse..... non procedere all'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, o in applicazione di disposizioni normative che impediscano l'assunzione di personale, o per altre cause debitamente motivate, senza che per i vincitori insorgano alcuna pretesa o diritto”*;

**VISTO** l'art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990, che statuisce che: *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.”*

**CONSIDERATO** che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra tra i normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione, atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento delle situazioni di fatto o di diritto e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;

**RILEVATO** che la citata procedura concorsuale non si è perfezionata con l'adozione di una graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere esclusivamente la



pubblicazione del relativo bando e dell'elenco dei candidati ammessi al concorso, senza prosieguo dell'attività istruttoria relativa alla nomina della Commissione e senza l'espletamento di alcuna prova concorsuale e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

**CONSIDERATO** che, sussistono nel caso di specie, i presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/90;

**PRESO ATTO** che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che *“l'amministrazione possa procedere alla revoca di procedure concorsuali quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso”* ( Cons. Stato, Sez. III 13 marzo 2015, n. 1343, che richiama la Sez. V, 16 gennaio 2015 n. 73, id Sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 136; Cons. Stato, Sez VII, 29.12.2022 n. 11542);

**RICHIAMATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce alla Pubblica Amministrazione, la titolarità del pieno potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, in quanto, fino a tale momento, i partecipanti vantano, all'uopo, una mera aspettativa nei confronti della conclusione del procedimento;

**TENUTO CONTO** che, in circostanze siffatte, il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell'*iter* concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1 agosto 2011, n. 4554; TAR dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016; TAR Lombardia, sede di Milano, n. 985 del 2 maggio 2019; Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 230/2020);



**DATO ATTO** che sussistono le enunciate, sopravvenute esigenze organizzative agenziali, così come rilevate e specificate nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2024-2026- Annualità 2024;

**RILEVATO** che, nel caso di specie, il riesame delle esigenze assunzionali rispetto a quelle precedenti l'indizione della procedura di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 177/2021 giustifica ampiamente la decisione di revocare il bando di che trattasi;

**PRESO ATTO** inoltre che, con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Pescara - Sez. lavoro (969/2022 R.G. lav.) e, successivamente alla pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il suddetto provvedimento, con il quale è stato indetto il concorso di cui all' Avviso pubblicato in data 6 maggio 2022, è stato impugnato da un candidato che, dopo aver preso parte al precedente concorso indetto dall'Agenzia e pubblicato in G.U.R.I. 4° serie speciale "Concorsi ed esami" n. 49 del 22 giugno 2021 nonché sul sito dell'ente il 22.06.21, era ivi risultato idoneo non vincitore, come da graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 138 dell'08.10.2021;

**RILEVATO** che il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'indizione della nuova procedura concorsuale, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 177/2021 e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale (ivi compresa la determina dirigenziale 1373/2023), ritenendo le posizioni dirigenziali richieste sovrapponibili a quelle richieste con l'indizione del precedente concorso, in esito al quale è stata formata la suddetta graduatoria, all'epoca ancora efficace, e nella quale era stato iscritto tra gli idonei, vantando, pertanto, una pretesa allo scorrimento e chiedendo al contempo la sospensione, con istanza cautelare, dell'efficacia degli atti impugnati ovvero la sospensione del concorso in atto, nonché del termine di validità della graduatoria;

**PRESO ATTO** che, con ordinanza cautelare del 18.12.2023 n. 176, il TAR per l'Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara, ha accolto suddetta istanza cautelare ai fini del riesame;



**PRESO ATTO** parimenti dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 466/2024 Reg. Prov.Cau. e n. 549/2024 Reg. Ric. del 17.02.2024 con la quale è stato respinto appello cautelare proposto da ARTA Abruzzo per la riforma di detta ordinanza cautelare n. 176/2023 del TAR per l'Abruzzo;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento costituisce, altresì espressione del riesame della vicenda oggetto di causa, così come disposto con l'accoglimento dell'istanza cautelare dal TAR per Abruzzo, Sezione staccata di Pescara;

**CONSIDERATO** che detto riesame, restituendo all'Agenzia l'intero potere decisionale iniziale, tiene sicuramente conto, oltre che della legittimità del proprio operato, anche e soprattutto delle suddette circostanze, ovvero di come l'interesse pubblico originario, sotteso ed esistente al momento della indizione della procedura concorsuale impugnata, alla luce delle nuove esigenze funzionali ed organizzative dell'Agenzia, stante altresì il lasso di tempo intercorso, è sicuramente mutato rispetto a quello sotteso ed esistente al momento dell'indizione con deliberazione del Direttore Generale n. 177/2021;

**RILEVATO** altresì che, con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 28 luglio 2011, n. 14, riguardo alla scelta tra la indizione di un nuovo concorso e la chiamata per scorrimento degli idonei in graduatorie ancora efficaci, è stato affermato il principio secondo cui non sussiste, in capo agli idonei non assunti, "un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale";

**CONSIDERATO** parimenti che, in linea generale, il potere di autotutela è qualificabile come il potere dell'amministrazione di rimuovere unilateralmente e autonomamente gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'interesse pubblico ed è peraltro pienamente esercitabile anche qualora gli atti cui si indirizza siano *sub iudice*;



**RITENUTO** quindi che, nel caso di specie, la rinnovata valutazione delle esigenze assunzionali giustifichi ampiamente la decisione di revocare il bando in oggetto;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, anche ai fini del riesame disposto dal Giudice amministrativo e dell'apparato motivazionale che precede, procedere alla revoca, ai sensi della Legge n. 241/90, della procedura concorsuale relativa al *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di dirigente ambientale - ruolo tecnico, a tempo pieno e indeterminato, CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali”*, pubblicato sul sito istituzionale di ARTA Abruzzo con Avviso del 6 maggio 2022, nonché della deliberazione del Direttore Generale n. 177/2021 di approvazione del Bando di concorso e della determina dirigenziale n.1373/2023 con la quale nell'ambito di detta procedura concorsuale ARTA Abruzzo ha approvato e reso noto l'elenco dei candidati ammessi al concorso;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **DELIBERA**

**1.** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2. di revocare**, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 177/2021, avente ad oggetto *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di dirigente ambientale - ruolo tecnico (CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, Triennio 2016-2018) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno: approvazione”*;
- il *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di dirigente ambientale - ruolo tecnico, a tempo pieno e indeterminato, CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali”*, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 177/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 1373/2023, avente ad oggetto *“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 (due) posti di dirigente ambientale -*



*ruolo tecnico, a tempo pieno e indeterminato, CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali- elenco ammessi ed esclusi";*

**3. di dare atto** che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio agenziale;

**4. di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Area "Bandi di concorso" e sull'Albo Pretorio, con valenza di notifica, ai sensi di legge, agli interessati;

**5. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Data, 12/04/2024

Il Direttore Generale

DIONISIO MAURIZIO / InfoCamere S.C.p.A.

